



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 110

OGGETTO: Attività Produttive.

Attività ricettive.

D.P.G.R. 8 giugno 2018, n. 4/R recante: “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche [Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13]”⁽¹⁾.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 76/17.

Con il dispositivo in oggetto, viene portata a compimento la nuova regolamentazione del settore, iniziata con la legge richiamata nel provvedimento (vds. circolare del Corpo n. 76/17).

In merito, si precisa che, come espressamente disposto dall’articolo 17 del provvedimento in epigrafe:

- ⇒ comma 1 - le *strutture ricettive extralberghiere*, **già esistenti alla data del 14/06/2018**, si adeguano ai requisiti tecnico/edilizi ed igienico/sanitari previsti dall’allegato A del provvedimento, in caso di interventi edilizi previsti dall’articolo 3 del D.P.R. n. 380/81 - fatta eccezione per quelli indicati dal comma 1, lett. a), b), c) del medesimo articolo richiamato - e, comunque, limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.
- ⇒ comma 2 - le strutture ricettive extralberghiere denominate *case per ferie e ostelli per la gioventù*, **già esistenti alla data del 14/06/2018**, in caso di impossibilità tecnico/strutturale certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato A del provvedimento, devono rispettare le disposizioni derogatorie indicate espressamente dalle lettere da a) a d) del medesimo comma, nonché dal comma 3, lettere da a) ad e).
- ⇒ comma 4 - le *strutture ricettive extralberghiere*, già avviate con carattere non imprenditoriale, **si adeguano**, a far data dal **1° gennaio 2019**, alle disposizioni indicate dagli articoli 3 e 4 della l.r. n. 13/2017, in funzione della capacità ricettiva della struttura e dei servizi offerti.
- ⇒ comma 5 - i periodi di apertura previsti dall’articolo 2 del provvedimento, **si applicano** a far data dal **1° gennaio 2019**.
- ⇒ comma 6 - per le *locazioni turistiche*, **gli adempimenti amministrativi previsti dall’articolo 14** (in attuazione dell’articolo 5, comma 5, lett. a) e c), della l.r. n. 13/2017) **sono sospesi fino a successive istruzioni, fornite con apposito provvedimento della Giunta regionale.**

Inoltre, come disposto dall’articolo 18 di quanto in commento:

- ⇒ comma 1 - **per le violazioni a quanto disposto dal regolamento**, si applica l’articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017 [Ogni violazione al regolamento di attuazione è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00 (*p.m.r. entro 60 gg: € 600,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune*) - è **fatta salva la speciale sanzione prevista dall’articolo 21, comma 7, lett. b) della l.r. n. 13/17]**
- ⇒ comma 2 - l’aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale,

(1) S.O. n. 2 B.U.R.P. n. 24 del 14/06/2018.

anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Si rammenta che, come disposto dall'articolo 26 della l.r. n. 13/2017:

- ⇒ **le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (14/06/2018) si adeguano, entro 180 gg. alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attività ricettive extralberghiere;**
- ⇒ **le strutture ricettive denominate “case per ferie” ed “ostelli per la gioventù”, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (14/06/2018) conservano i requisiti tecnici ed igienico sanitari di cui all'art. 3 della l.r. n. 31/85. I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal citato regolamento;**
- ⇒ **le strutture ricettive extralberghiere, tranne quelle indicate al punto precedente, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (14/06/2018) conservano i requisiti tecnici ed igienico sanitari di cui alla l.r. 34/88. I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal citato regolamento;**
- ⇒ **le strutture ricettive denominate “residence”, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (14/06/2018) conservano la denominazione eventualmente acquisita anche se sono collocate a corpo unico in edifici comprendenti un numero di appartamenti inferiore a quello di cui all'art. 6, comma 5, lett. a) del provvedimento;**
- ⇒ per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano l'attività di *casa per ferie* o *casa appartamento vacanze* destinata a persone in situazione di disagio abitativo continua ad applicarsi la previgente normativa sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di edilizia sociale e vige un esonero dagli obblighi in materia di comunicazione dei flussi turistici.
- ⇒ **fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (14/06/2018) non hanno trovato applicazione le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 2 e 21, commi 1 e 2, della citata legge.**

In ultimo, si rammentano le sanzioni previste dall'articolo 21 della l.r. n. 13/17:

- ⇒ comma 1 - il privato che contravvenga all'obbligo indicato dall'art. 5, comma 5, lett. a)
[trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull'unità medesima - obbligo posto in capo al proprietario/usufruttuario/chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica/agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori (articolo 5, comma 4, lett. b)]
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 3.000,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 1.000,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 2 - il privato che contravvenga all'obbligo indicato dall'art. 5, comma 5, lett. c)
[trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'art. 5 bis della l.r. n. 12/87]
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 150,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 4 - chiunque contravvenga agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 1
[presentazione segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività]
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 2.000,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 5 - chiunque contravvenga agli obblighi sanciti dagli articoli
 - 14, commi 5 e 6 [esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA - segnalazione entro 10 gg. di ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA al SUAP territorialmente competente per i provvedimenti di competenza]
 - 15, comma 4 [segnalazione entro 10 gg. della sospensione temporanea/cessazione volontaria dell'attività]
 - 16, comma 5, lett. a) [esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità del modello stabilito dal regolamento]

è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 333,33 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).

- ⇒ comma 6- chiunque attribuisca al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 833,33 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 7 - è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 ad € 3.000,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 1.000,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
chiunque:
- a) contravvenga all'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 7, lett. d) [stipula di apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali];
 - b) gestisca una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 5, lett. b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonché di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione;
 - c) contravvenga ai divieti indicati dall'articolo 16, comma 6 [utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva].
- ⇒ comma 8 - chiunque superi i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00
(p.m.r. entro 60 gg: € 500,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 9 - **ogni violazione al regolamento di attuazione, diversa da quella prevista dal comma 7, lett. b) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00**
(p.m.r. entro 60 gg: € 600,00 - Autorità competente/Destinazione proventi: Sindaco/Comune).
- ⇒ comma 10 - in caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività.

Si allega alla presente circolare del Corpo il testo dei provvedimenti citati.

sg/CC

Addi, 27/12/2018

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale dal Dr. Sgarbi)

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (*Finalità*)

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:
 - a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;
 - b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;
 - c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.
2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale individua le tipologie di strutture ricettive extralberghiere e stabilisce i criteri e gli standard minimi qualitativi per la loro classificazione.

Art. 2. (*Ambito di applicazione*)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere:
 - a) esercizi di affittacamere e locande;
 - b) bed and breakfast;
 - c) case ed appartamenti vacanze e residence;
 - d) residenze di campagna;
 - e) case per ferie;
 - f) ostelli.

Capo II.

TIPOLOGIE RICETTIVE

Art. 3. (*Esercizi di affittacamere e locande*)

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, anche avvalendosi della propria organizzazione familiare, non possa gestire, con carattere continuativo, sistematico e professionale, più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di tre camere e sei posti letto, senza l'offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo né della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;
 - b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale non più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici posti letto, fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.
3. Le strutture ricettive di cui al comma 2, indipendentemente dal carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell'esercizio, possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house". E' consentito, inoltre, aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage" se viene offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Gli esercizi di affittacamere aventi la capacità ricettiva di cui al comma 2, se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".
5. Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate, comporta la gestione imprenditoriale dell'attività di affittacamere, indipendentemente dal numero delle camere a disposizione degli ospiti.

Art. 4. (Bed and breakfast)

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrendo il servizio di pernottamento in camere e di prima colazione in un'unica unità immobiliare nel corso dell'anno solare.
2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
 - a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di tre camere e sei posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;
 - b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.
3. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

Art. 5. (Locazioni turistiche)

1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all'articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:
 - a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;
 - b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.
3. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.
4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.
5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti: **[1]**
 - a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
 - b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7

- gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
- c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
 - d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
 - e) (...) [2]
6. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera a) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.
7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza. [3]

Art. 6. (Case ed appartamenti vacanze e residence)

1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11. [4]
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta:
 - a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;
 - b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. [5]
3. Le strutture di cui al comma 1 sono offerte a fini turistici nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti.
4. A fini promozionali e commerciali, è consentito, a favore di ciascuna unità abitativa costituente le CAV, l'utilizzo della denominazione di "casa vacanza", se trattasi di unità abitativa autonoma, indipendente o semindipendente, o di "appartamento vacanza", se trattasi di unità abitativa inserita in un contesto condominiale.
5. Le CAV possono assumere la denominazione di "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) numero minimo di otto appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;
 - b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dall'articolo 11;
 - c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

Art. 7. (Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

3. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a) "foresterie": strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;
 - b) "centri soggiorno": strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.
4. Le strutture di cui al comma 3, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:
 - a) "vacanza" o, in alternativa, "colonia estiva" o "invernale", se sono volte all'ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;
 - b) "studio", se sono volte all'ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata;
 - c) "sportivo", se sono volte all'ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attività sportiva;
 - d) "eventi", se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare.
5. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 8. (Ostelli)

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico.
2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 9. (Residenze di campagna)

1. Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri urbani e gestite in forma imprenditoriale.
2. L'offerta turistica può comprendere il pernottamento in camere o appartamenti con servizio autonomo di cucina fino ad un massimo di dieci posti letto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, l'esercizio di attività ludico-ricreative e sportive finalizzate alla valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, nonché i servizi di ospitalità turistica e complementari di cui agli articoli 11 e 12.
3. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 2 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno avente un'estensione territoriale di almeno duemila metri quadrati.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono individuate le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico di cui al comma 1, nei quali consentire l'insediamento delle residenze di campagna.
5. Le residenze di campagna non sono annesse ad un'azienda agricola e non sono gestite da un imprenditore agricolo.
6. In alternativa alla denominazione di "residenza di campagna" può essere usata quella di "country house".

Art. 10. (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. **[6]**

Capo III.
DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE RICETTIVE

Art. 11. (Servizi di ospitalità turistica)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:
 - a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
 - b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
 - c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
 - d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
 - e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Art. 12. (Locali accessori e complementari)

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori al soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati e di personale di servizio tipici delle attività alberghiere, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità e non rappresenti un cespite autonomo di ricavo.
2. L'offerta dei locali pertinenziali e degli spazi accessori di cui al comma 1 comporta la gestione imprenditoriale della struttura ricettiva extralberghiera, indipendentemente dalla relativa capacità ricettiva.

Art. 13. (Denominazioni aggiuntive)

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "residenza d'epoca", se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) sono dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.
2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "posto tappa" se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

Art. 14. (Avvio dell'attività ricettiva extralberghiera)

1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività.
2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
 - a) dei requisiti soggettivi di cui al r.d. 773/1931 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
 - c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:
 - a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
 - b) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA.
6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del r.d. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;
 - b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989 ;
 - c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
 - d) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali.

Art. 15. (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività. [7]
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 19 della legge 241/1990 .
3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.
5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.
6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

Art. 16. (Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere)

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono classificate sulla base degli standard qualitativi riferiti ai seguenti parametri:
 - a) contesto ambientale;
 - b) dotazione strutturale;
 - c) requisiti di professionalità;
 - d) servizi complementari offerti.
2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 si dotano del marchio grafico o logo che identifica la struttura medesima e le attività in essa esercitate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del marchio grafico o logo identificativo di cui al comma 2.
4. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 14, comma 6.
5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono tenuti a:
 - a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità del modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
 - b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo.
6. È fatto divieto ai titolari o ai gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle locazioni turistiche di cui all'articolo 5.

Art. 17. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere, degli appartamenti e degli altri locali destinati all'esercizio turistico extralberghiero, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 5, alla quale si applicano le disposizioni vigenti in materia tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria per le civili abitazioni.

Art. 18. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce:
 - a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
 - b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile;
 - c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali, nonché delle piscine e di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;
 - d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16, comma 1;
 - e) la creazione e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
 - f) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;
 - g) il periodo di apertura delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale;
 - h) i contenuti e le modalità di invio dei modelli informativi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici;
 - i) le modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, tenuto conto delle diverse tipologie e attività ricettive extralberghiere;
 - l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
 - m) i contenuti minimi della convenzione, di cui all'articolo 7, comma 2, necessaria per ospitare i dipendenti e i familiari di aziende o enti diversi dai soggetti privati, dagli enti pubblici, dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o aziende che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie;
 - n) le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico al cui interno sono ammesse le residenze di campagna;
 - o) le caratteristiche tecniche ed operative delle soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle previste all'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale. **[8]**
 - o bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). **[9]**

Art. 19. (Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera)

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno, sviluppo e promozione dell'offerta turistica del comparto ricettivo extralberghiero.

Capo IV.
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20. (Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, anche in forma associata e gli altri soggetti competenti esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.
2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano le attività di cui al comma 1 preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di vigilanza e di controllo esercitata nel biennio precedente.

Art. 21. (Sanzioni)

1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.
3. (...) **[10]**
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 16, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. Chiunque attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.
7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
 - a) contravviene all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 7, lettera d);
 - b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonché di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
 - c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6.
8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.
9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00.
10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività.

Art. 22. (Applicazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune, anche in forma associata.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 23. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)

1. La misura delle sanzioni previste dall'articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Capo V.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 24. *(Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34)*

1. L' articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) è sostituito dal seguente: "Art. 1. (Oggetto) 1. Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti di alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, locande, bed and breakfast, aziende agrituristiche, case ed appartamenti vacanze, residence, case per ferie, ostelli e residenze di campagna sono disciplinate dalla presente legge."

Art. 25. *(Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22)*

1. L' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente: "Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge disciplina la pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalità rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche."

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

Art. 26. *(Disposizioni transitorie)*

1. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attività ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP, territorialmente competente, della relativa modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. Le strutture ricettive denominate "case per ferie" ed "ostelli per la gioventù", esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.
3. Le strutture ricettive extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alla l.r. 34/1988 . I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.
4. Le strutture ricettive denominate "residence", esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano la denominazione eventualmente acquisita di "residence" anche se sono collocate a corpo unico in edifici comprendenti un numero di appartamenti inferiore a quello di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 2 e 21, commi 1 e 2 della presente legge.
6. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di casa per ferie o casa appartamento vacanze destinata a persone in situazione di disagio abitativo continua ad applicarsi la previgente normativa sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di edilizia sociale e vige un esonero dagli obblighi in materia di comunicazione dei flussi turistici.

Art. 27. *(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 28. *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18 bis e 18 ter;

- b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18);
 - c) l'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto");
 - d) la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate "bed and breakfast" relative all'anno 2006);
 - e) l'articolo 3, ad esclusione dei commi 1, 2, 6 e 9, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
 - f) il comma 1 dell'articolo 19, l'articolo 21, il comma 1 e le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo);
 - g) l'articolo 18, ad esclusione del comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
 - h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo);
 - i) l'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), le parole "; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 " sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- a) gli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18 bis e 18 ter della l.r. 31/1985 ;
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica");
 - c) gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2002 ;
 - d) l'articolo 2 della l.r. 4/2003 ;
 - e) i commi 1, 2, 6 e 9 dell'articolo 3, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 38/2009 ;
 - f) il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012 ;
 - g) il comma 4 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della l.r. 3/2015 ;
 - h) il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18").
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive extralberghiere.

Art. 29. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Note:

- [1] Nel comma 5 dell'articolo 5 la parola "Anche" è stata soppressa dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
- [2] La lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
- [3] Il comma 7 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2017.
- [4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
- [5] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "settore turistico" sono state aggiunte le parole ", mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18." ad opera dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
- [6] Nel comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata aggiunta la parola "anche" ad opera dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2017.
- [7] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2017.
- [8] Nella lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata inserita la parola "anche" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
- [9] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
- [10] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2017.

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GIUGNO 2018, N. 4/R. REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, REQUISITI TECNICO-EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI OCCORRENTI AL LORO FUNZIONAMENTO, NONCHÉ ADEMPIMENTI PER LE LOCAZIONI TURISTICHE (ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2017, N. 13)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-7010 dell'8 giugno 2018

E M A N A

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)"

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Modalità di esercizio e periodi di apertura)

Art. 3. (Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)

Art. 4. (Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)

Art. 5. (Servizi aggiuntivi e complementari)

Art. 6. (Classificazione)

Art. 7. (Riserva di denominazione)

Art. 8. (Segni distintivi)

Art. 9. (Pubblicità e obblighi informativi)

Art. 10. (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)

CAPO II – SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE

Art. 11. (Denominazioni e capacità ricettiva)

Art. 12. (Criteri di localizzazione)

Art. 13. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

CAPO III – LOCAZIONI TURISTICHE

Art. 14. (Adempimenti amministrativi)

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15. (Alloggi vacanze)

Art. 16. (Denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

Art. 17. (Disposizioni transitorie e derogatorie)

Art. 18. (Disposizioni finali)

Art. 19. (Urgenza)

ALLEGATO A

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Premessa

Art. 1. (Accessibilità dei locali, sicurezza e prevenzione incendi)

Art. 2. (Superfici delle camere)

Art. 3. (Superfici degli appartamenti)

Art. 4. (Superfici dei bagni)

Art. 5. (Altezze e volumi)

Art. 6. (Soppalchi)

Art. 7. (Locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande)

Art. 8. (Servizi igienico-sanitari)

Art. 9. (Caratteristiche delle strutture di affittacamere)

Art. 10. (Caratteristiche dei bed & breakfast)

Art. 11. (Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze e residence)

Art. 12. (Caratteristiche delle case per ferie ed ostelli)

Art. 13. (Caratteristiche delle residenze di campagna o country house)

Art. 14. (Caratteristiche tecnico-edilizie delle soluzioni ricettive innovative)

Art. 15. (Requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative)

Art. 16. (Dotazioni minime delle soluzioni ricettive innovative)

Art. 17. (Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)

Art. 18. (Piscine)

Art. 19. (Prescrizioni anti-legionellosi)

ALLEGATO B – STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE

SEZIONE I – BED & BREAKFAST

SEZIONE II – AFFITTACAMERE E LOCANDE

SEZIONE III – CASE E APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE

SEZIONE IV – RESIDENZE DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE

SEZIONE V – CASE PER FERIE E OSTELLI

ALLEGATO C –ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

ALLEGATO D – LOGHI IDENTIFICATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GRAFICHE

SEZIONE II – CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO

SEZIONE III – MODELLO DI CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO (LD)

ALLEGATO E – LINEE GUIDA PER LA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI “POSTO TAPPA” E PER L’ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO
SEZIONE I – REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI
SEZIONE II – CONCESSIONE D’USO DEL LOGO "POSTO TAPPA" (PT)

ALLEGATO F – ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO DI GESTIONE IMPRENDITORIALE INDIRETTA DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/ RESIDENCE

ALLEGATO G – ELEMENTI INDICATIVI DELLA CONVENZIONE TIPO TRA ENTI O AZIENDE PER OSPITALITA’ E SOGGIORNO IN CASE PER FERIE

ALLEGATO H – MODELLO INFORMATIVO PER LOCAZIONE TURISTICA (LT)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

Art. 2. *(Modalità di esercizio e periodi di apertura)*

1. L'attività extralberghiera può essere esercitata:
 - a) con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare;
 - b) con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.
2. Gli esercizi di affittacamere e di bed & breakfast (B&B) avviati in forma non imprenditoriale sono consentiti fino ad un periodo complessivo di apertura di duecentosettanta giorni e con periodi di apertura minima continuata di quarantacinque giorni, nel corso dell'anno solare.
3. L'attività extralberghiera comporta che la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari siano in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.
4. In caso di attività svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.
5. La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2017, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato F del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.
6. La gestione delle case per ferie di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2017 esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato G del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

Art. 3. *(Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)*

1. Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a "case per ferie", ad "ostelli" e delle "soluzioni ricettive innovative" di cui al capo II, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.
2. Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.
3. Per l'esercizio delle attività extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il

recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.

4. Il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici collocati in nuclei o centri storici, borgate alpine e, comunque, in località di particolare interesse storico-culturale, garantisce la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura é collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario, fatte salve le deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.

Art. 4.

(Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)

1. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A del presente regolamento:

- a) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi;
- b) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
- c) in materia di accessibilità dei locali.

2. In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché le disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'allegato A e si forniscono, a titolo meramente informativo, i dati di cui all'allegato C.

3. Sono fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilità tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.

Art. 5.

(Servizi aggiuntivi e complementari)

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.

3. Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attività dedicate al benessere psico-fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.

4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.

2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:

a) per gli esercizi di B&B, di affittacamere, di locanda nonché per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;

b) per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;

c) per le case per ferie e ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;

d) per le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), non è prevista alcuna classificazione specifica, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento; per quelle di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di villaggi turistici.

3. La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare, se prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività extralberghiera.

Art. 7.

(Riserva di denominazione)

1. L'uso delle tipologie extralberghiere, di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2017, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.

2. La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:

a) indica la tipologia di appartenenza di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2017 e un nome di fantasia;

b) fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.

3. Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 13/2017, se soddisfano i criteri di cui all'allegato E del presente regolamento.

4. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari di altre strutture ricettive, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 9 della l.r. 13/2017.

Art. 8.

(Segni distintivi)

1. Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata, con le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a) nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno;

b) in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.

2. I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata secondo le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a) all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;

b) in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.

3. Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", utilizzano un apposito logo o segno distintivo i cui requisiti e servizi turistici dedicati sono definiti nell'allegato E del presente regolamento.

4. Le strutture ricettive innovative complementari si identificano utilizzando il logo della struttura ricettiva di riferimento, senza attribuzione di categorie o classi; quelle autonome utilizzano il logo identificativo previsto per i villaggi turistici.

Art. 9.

(Pubblicità e obblighi informativi)

1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.

2. All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:

a) la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;

b) la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate all'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 10.

(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate "case per ferie" e "ostelli" può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.

3. I requisiti necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).

4. Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:

a) obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;

b) predisposizione, all'interno del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);

c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).

5. I titolari delle strutture ricettive adibite ad esercizio di B&B, o di affittacamere, se quest'ultimi offrono esclusivamente il servizio di prima colazione, possono proporre ai loro ospiti alloggiati alimenti e bevande confezionati, ovvero provenienti da esercizi registrati o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tal caso, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari unicamente l'assolvimento dell'obbligo del referenziamento dei fornitori.

6. I titolari degli esercizi extralberghieri che provvedono alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzano, prevalentemente, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale, esposti e pubblicizzati presso la struttura ricettiva.

7. Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO II SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE

Art. 11.

(Denominazioni e capacità ricettiva)

1. Sono disciplinate dal presente capo le soluzioni ricettive destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi.

2. Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:

a) soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonché la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte;

b) soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, aventi le modalità organizzative del villaggio turistico fino ad una capacità ricettiva massima di cinque posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.

3. Le soluzioni ricettive innovative di cui al comma 2:

a) conservano la denominazione della struttura ricettiva di cui sono parte nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a) e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità;

b) utilizzano la denominazione "villaggio turistico" nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e seguono la disciplina regionale vigente in materia.

Art. 12.

(Criteri di localizzazione)

1. La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è conforme ai seguenti criteri e vincoli:

a) se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;

b) se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate “B&B” e “affittacamere”, collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle “residenze di campagna”, aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia "comunale";

c) non ricade all'interno dei beni paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad esclusione dei beni individuati con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 1 agosto 1985 (cd. Galassini);

d) non genera frammentazione di paesaggi aperti o boscati nonché riduzione della loro funzionalità ecosistemica;

e) non è consentita su alberi monumentali individuati ai sensi della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte), nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani);

f) nei siti della rete Natura 2000, identificati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è consentita solo nell'ambito di strutture ricettive già esistenti, di cui alle lettere a) e b);

g) non è consentita su alberi con cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna, ovvero dove siano presenti nidi appartenenti alle specie di interesse conservazionistico;

h) prevede, comunque, un confronto preventivo con gli enti di raccolta che operano sul territorio al fine di attrezzare le aree per la corretta raccolta dei rifiuti prodotti.

2. Per la localizzazione delle strutture innovative ipogee, al fine di garantire la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, occorre tenere conto delle indicazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti) e dei provvedimenti regionali di attuazione relativi all'edificazione nelle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di gas radon.

3. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia interferenti con immobili che presentano colonie di chiroteri, sono applicabili le disposizioni normative di cui all'articolo 30 – Titolo V – delle Misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte adottate con provvedimento della Giunta regionale.

4. La localizzazione può essere consentita in aree soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica, nel rispetto della normativa tecnica in materia vigente.

Art. 13.

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

1. Le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative sono definite nell'allegato A del presente regolamento.

CAPO III LOCAZIONI TURISTICHE

Art. 14.

(Adempimenti amministrativi)

1. Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono al comune ove ha sede l'immobile, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, il modello informativo previsto nell'allegato H del presente regolamento.

2. Il comune, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate più unità abitative private, è assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.
3. Il comune trasmette, tempestivamente e in modalità telematica, copia del modello informativo, completo del codice di cui al comma 2, al locatore, nonché alla provincia territorialmente competente o alla Città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di consentire la promozione dell'unità immobiliare, nonché il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici.
4. Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unità immobiliare.
5. Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa il comune che l'informativa di cui al comma 1 è:
 - a) sospesa, se il nuovo contratto di locazione è di tipo transitorio, o di altra natura, con durata superiore a 30 giorni e inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione per finalità turistiche;
 - b) cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi, oppure costituisce altra tipologia contrattuale prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
6. Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15. *(Alloggi vacanze)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito avviare strutture ricettive extralberghiere denominate "alloggi vacanze"; alle strutture ricettive già esistenti si applica la disciplina del presente articolo.
2. Gli alloggi vacanze sono unità abitative residenziali composte da uno o più locali con superficie minima di metri quadrati 30, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma.
3. La gestione degli alloggi vacanze è affidata:
 - a) a cooperative turistiche, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici;
 - b) ad agenzie o intermediari immobiliari e a società di gestione immobiliare, anche turistica;
 - c) a piccole e medie imprese, nonché a imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.
4. La gestione degli alloggi vacanze prevede la fornitura dei seguenti servizi di offerta turistica:
 - a) pulizia quotidiana delle unità abitative;
 - b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di cliente;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) ricevimento degli ospiti e servizio di recapito.
5. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno mentre i turisti possono beneficiare dell'unità abitativa per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

6. I proprietari degli alloggi possono utilizzare per non più di novanta giorni complessivi all'anno, l'unità o le unità abitative dati in gestione ai soggetti di cui al comma 3, previa comunicazione al soggetto gestore entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

7. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze se in possesso dei requisiti previsti al comma 3 e se non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale ai sensi della normativa vigente in materia di finanziamenti alle imprese turistiche.

Art. 16.

(Denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

1. Nelle more della definizione di un apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni normative contenute nell'allegato E del presente regolamento si applicano anche alle strutture ricettive alpinistiche disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Con riferimento all'allegato E del presente regolamento, le prescrizioni di cui al punto 3 della sezione I, nella parte rubricata "Adozione del logo regionale posto tappa", nonché alla lettera g) della sezione II, si applicano, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni, anche in materia alberghiera, agriturismo e di ospitalità rurale familiare.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie e derogatorie)

1. Le strutture ricettive extralberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui all'allegato A, nel caso degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.

2. Le strutture ricettive extralberghiere denominate "case per ferie" e "ostelli per la gioventù", già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di impossibilità tecnico-strutturale, certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, rispettano le seguenti disposizioni derogatorie:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni altro locale accessorio e/o di servizio, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 12, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più, la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di otto posti letto;

b) altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale;

c) in caso di altezze non uniformi, ogni locale garantisce un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti alla lettera b);

d) ove non vi sia la necessaria superficie, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze indicate alle lettere a) e b).

3. Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 2, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:

a) un wc ogni otto posti letto;

b) un bagno o doccia ogni dieci posti letto;

c) un lavabo ogni sei posti letto;

d) il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) la superficie aeroilluminante non é inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio e comunque non inferiore a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.

4. Le strutture ricettive extralberghiere, già avviate con carattere non imprenditoriale, si adeguano, a far data dal 1° gennaio 2019, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 13/2017, in funzione della capacità ricettiva della struttura e dei servizi offerti.

5. I periodi di apertura di cui all'articolo 2 si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.

6. Con riferimento alle locazioni turistiche, gli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 14, che danno attuazione dell'articolo 5, comma 5, lettere a) e c), della l.r. 13/2017, sono sospesi fino a successive istruzioni, fornite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017.

2. L'aggiornamento degli allegati del presente regolamento, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 19.

(Urgenza)

Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 8 giugno 2018.

Sergio Chiamparino

Allegati

ALLEGATO A)
(Art. 4)

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE TURISTICO-
RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 1.

(Accessibilità dei locali, sicurezza e prevenzione incendi)

1. Le prescrizioni tecniche del presente allegato, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, si riferiscono a ciascuna delle strutture ricettive extralberghiere di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione, contemplate nella l.r. 13/2017 ed in conformità alle disposizioni normative di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), ad esclusione delle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. Per le strutture ricettive di cui al comma 1 è richiesto, in particolare, il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a sei camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e una camera con relativo servizio igienico;

b) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a venti camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e due camere con relativo servizio igienico;

c) se le camere non dispongono di servizi igienici, è accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della camera, almeno un servizio igienico;

3. Sono fatte, comunque, salve le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento.

4. Ai fini di garantire la sicurezza generale degli ospiti all'interno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) collocazione di idonei dispositivi di prevenzione incendi, ovvero di estintori, nonché accorgimenti atti a consentire un sicuro e veloce esodo degli ospiti in caso di emergenza;

b) presenza di idoneo materiale informativo e relative istruzioni per l'utilizzo degli impianti e le modalità di riarmo del contatore, in caso di interruzione dell'energia elettrica;

c) presenza di cartellonistica riportante numeri telefonici di pubblica utilità tra cui Forze dell'Ordine, pronto soccorso, guardia medica, ospedale più vicino, farmacia più vicina con relativi orari;

d) presenza di materiale e dispositivi utili per il fabbisogno personale di pronto soccorso.

Art. 2.

(Superfici delle camere)

1. Le camere da letto degli esercizi extralberghieri hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 14, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 6.

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani sulla base dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 12 per le camere con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4.

3. Ciascuna camera non può essere dotata di più di quattro posti letto; in caso di camere

comunicanti, valgono, per ciascuna di esse, i medesimi requisiti dimensionali di cui ai commi 1 e 2. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti avviene in modo agevole e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere, si considera quella del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse, quali corridoi o disimpegni, purché non delimitati da serramenti, nella misura massima di metri quadrati 1,5 per le camere ad un posto letto e metri quadrati 2 per quelle a due posti letto.

5. E' consentito aggiungere nella camera, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto a favore di soggetti minori di anni 15 nonché di soggetti accompagnatori di clienti che necessitano di assistenza, in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi 1, 2 e 3, con obbligo di ripristino, alla partenza dell'ospite, del numero di posti letto consentito. In tal caso, il numero dei posti letto aggiunti non é computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

6. Il singolo posto letto si considera tale anche se il letto fornito dalla struttura ricettiva è formato da una piazza o piazza superiore, fermo restando il rispetto del rapporto numerico ospiti/posti letto massimo consentito nel locale medesimo.

7. Per le strutture ricettive extralberghiere denominate "case per ferie" e "ostelli", che presentano camerate é consentita una dotazione massima di otto posti letto, anche in caso di locali comunicanti; é, comunque, consentito sovrapporre a ciascun letto base un ulteriore letto senza dover incrementare le superfici e le cubature delle camere o camerate, purché sia garantita una cubatura minima di metri cubi 14 a persona.

8. Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 7, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:

a) un wc ogni sei posti letto;

b) un bagno o doccia ogni otto posti letto;

c) un lavabo ogni sei posti letto;

d) il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) la superficie aeroilluminante non é inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.

Art. 3.

(Superfici degli appartamenti)

1. Gli appartamenti composti da monolocale attrezzato per il pernottamento e per il soggiorno-pranzo-cucina hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 12, se con un posto letto e di metri quadrati 18, se con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie minima del locale é aumentata di metri quadrati 6.

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime degli appartamenti di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 10 per le unità con un posto letto, ed a metri quadrati 16 per quelle con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie é aumentata di metri quadrati 6.

3. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime al netto dei bagni;

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto ulteriore;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13, se con un posto letto, metri quadrati 20, se con due posti letto e metri quadrati 27, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto ulteriore;

c) camere da letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto.

4. Per le strutture ubicate sul territorio di comuni classificati montani le superfici di cui al comma 3 sono ridotte come di seguito:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11, se con un posto letto, metri quadrati 16, se con due posti letto, metri quadrati 21, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto ulteriore;

b) camere da letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto.

Art. 4. (Superfici dei bagni)

1. I bagni delle camere da letto degli esercizi extralberghieri che presentano destinazione d'uso turistico-ricettiva hanno le seguenti superfici minime:

a) metri quadrati 3 per i bagni privati;

b) metri quadrati 4 per i bagni ad uso comune.

2. I bagni delle strutture extralberghiere di derivazione residenziale possiedono gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

Art. 5. (Altezze e volumi)

1. L'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione e delle camere da letto per appartamenti a destinazione urbanistica residenziale è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi comunali.

2. Per le strutture ricettive svolte in immobili a destinazione urbanistica turistico-ricettiva, è garantita un'altezza minima interna dei locali di metri 2,70 riducibile a metri 2,40 per i vani accessori e di servizio.

3. Tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia, per le strutture ricettive extralberghiere presenti sul territorio di comuni classificati montani ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, è consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti.

4. In caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, a condizione che ogni locale garantisca un'altezza media ponderale non inferiore ai limiti stabiliti dai commi 2 e 3.

5. In caso di locali realizzati a seguito di interventi di recupero dei sottotetti, le strutture ricettive extralberghiere garantiscono le altezze medie e minime interne previste dalla normativa in materia vigente.

6. E' consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle stabilite dal presente articolo in presenza di locali già dichiarati agibili e abitabili se le caratteristiche dell'immobile non consentono il raggiungimento di tali altezze, ovvero quando l'edificio presenta condizioni e caratteristiche tipologiche configurabili nelle fattispecie derogatorie di cui ai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia edilizia.

7. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali soggiorno-pranzo-cucina è determinato dal prodotto tra superfici e altezze minime di cui al presente allegato.

Art. 6.
(Soppalchi)

1. In caso di unità realizzata su due livelli, mediante soppalco, sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve diverse prescrizioni dei regolamenti comunali:

- a) la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non è superiore a 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato;
- b) la parte superiore del soppalco è munita di balaustra di altezza non inferiore a metri 1;
- c) l'altezza minima tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito non è inferiore a metri 2;
- d) l'altezza minima tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco non è inferiore a metri 2,20.

Art. 7.
(Locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande)

1. I locali destinati alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, realizzati come locali cucine o posti di cottura, rispettano i requisiti igienico-sanitari definiti dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità.

2. Le strutture che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione, possono utilizzare la cucina casalinga con le normali dotazioni della stessa o, in alternativa, un posto di cottura annesso al locale soggiorno-pranzo che comunica con lo stesso; in ogni caso, il locale cucina o il posto di cottura presenta almeno le seguenti caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie:

- a) una superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza sufficiente ad evitare l'imbrattamento dei muri;
- c) un'adeguata aerazione ed illuminazione, ovvero la dotazione di opportuni impianti per il ricambio dell'aria nonché dispositivi di illuminazione artificiale;
- d) una cappa atta a garantire l'efficace captazione di fumi e vapori.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 8.
(Servizi igienico-sanitari)

1. Gli appartamenti degli esercizi extralberghieri e le camere prive di servizi igienici privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, garantiscono un rapporto numerico in termini di posti letto secondo gli standards strutturali di classificazione declinati, per le rispettive tipologie ricettive, nell'allegato B.

2. I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e sono dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata garantisce un ricambio orario d'aria, modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.

3. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica turistico-ricettiva sono dotati di anti-wc, in caso di accesso diretto da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti-wc. sono dotati di ventilazione naturale o forzata.

4. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica residenziale possono anche non essere dotati di anti-wc; in tal caso, è considerato sufficiente il requisito dell'agibilità dei locali.

5. Le pareti dei servizi igienico-sanitari, fatte salve le deroghe per i bagni localizzati in ambienti con

altezze non uniformi o ricavabili in locali sottotetto, presentano un rivestimento fino a metri 2 di altezza con materiale lavabile ed impermeabile, ovvero parti di rivestimento ad altezze inferiori, previo parere favorevole dell'ASL territorialmente competente.

6. I servizi igienico-sanitari privati o comuni degli appartamenti e delle camere da letto delle strutture ricettive extralberghiere si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, bidet, lavabo, specchio e vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.

7. E' consentito derogare alla dotazione del bidet qualora la superficie dei servizi igienici delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate in immobili esistenti non ne consenta l'installazione; in tal caso, detto requisito é considerato assolto anche mediante ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "wc-bidet".

Art. 9.

(Caratteristiche delle strutture di affittacamere)

1. Gli spazi o i locali della struttura ricettiva di affittacamere sono costituiti da camere, anche tra loro comunicanti, dotati di un accesso esterno, unico o con accessi secondari, fino al limite massimo della ricettività consentita; ciascuna di esse é costituita da un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo.

2. Le strutture ricettive adibite ad esercizio di affittacamere possono disporre di cucina per l'eventuale offerta del servizio di ristorazione ovvero, in caso di offerta limitata alla prima colazione, di posto di cottura annesso al locale soggiorno-pranzo.

3. Il locale cucina o posto di cottura è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 7, nonché alle disposizioni normative indicate dai provvedimenti amministrativi adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità; tale locale non può essere utilizzato in modo autonomo da parte degli ospiti alloggiati.

4. Il servizio di preparazione e di somministrazione, limitato alla prima colazione, per gli ospiti alloggiati é offerto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento, esclusivamente dal gestore dell'esercizio, anche in eventuali spazi o aree esterne pertinenziali alla struttura ricettiva.

5. In caso di esercizio di affittacamere annesso ad un esercizio di ristorazione pubblica, quale la tipologia di locanda, permangono le caratteristiche delle camere di cui al comma 1, mentre i locali destinati ad esercizio di ristorazione al pubblico indistinto rispettano i requisiti stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10.

(Caratteristiche dei bed & breakfast)

1. Costituisce struttura ricettiva denominata "B&B" quella esercitata in parti di unità immobiliare di civile abitazione con disponibilità di camere e di locali comuni, nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali:

a) dotazione di un ingresso principale, unico o con ingressi secondari;

b) iscrizione al catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare.

2. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva destinati all'alloggio degli ospiti costituiti da almeno un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo; la camera da letto riservata al titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 13/2017 non può essere ceduta all'ospite.

3. Oltre ai locali di cui al comma 2, é presente un locale soggiorno o sala ad uso comune per il servizio di prima colazione, all'interno del quale non è consentito posizionare letti per il pernottamento degli ospiti. Il locale cucina o posto di cottura risponde ai requisiti previsti dall'articolo 7 del presente allegato e non può essere utilizzato in modo autonomo da parte degli ospiti alloggiati.

4. Il servizio di preparazione e di somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati é offerto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento, esclusivamente dal gestore dell'esercizio, anche in eventuali spazi o aree esterne pertinenti alla struttura ricettiva.

5. In considerazione della specifica tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, i titolari dei B&B sono tenuti a:

a) garantire la reperibilità telefonica richiesta in funzione della classificazione attribuita alla struttura ricettiva;

b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;

c) garantire la propria presenza nell'unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine.

6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo é soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017.

Art. 11.

(Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze e residence)

1. Le strutture ricettive destinate a CAV sono collocate in unità abitative composte da almeno una camera da letto, da un bagno privato completo e da un locale ad uso cucina o angolo cottura, oppure da un monolocale costituito da un unico ambiente o vano.

2. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita a casa e appartamento per vacanza può comprendere più unità abitative dotate di ingresso esclusivo, inteso quale percorso di accesso che evita il passaggio in altre unità abitative.

3. Le CAV realizzate in complessi immobiliari a corpo unico di fabbrica denominati "residence" rispettano i criteri di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 13/2017 e possono mettere a disposizione degli ospiti alloggiati locali pertinenti e spazi accessori per l'utilizzo di impianti sportivi e ludico-ricreativi, unicamente come servizio complementare all'ospitalità e senza utilizzo di personale dedicato.

4. L'utilizzo dei locali e degli spazi accessori per i servizi complementari in difformità alle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017.

Art. 12.

(Caratteristiche delle case per ferie ed ostelli)

1. Le strutture ricettive destinate a case per ferie e ostelli sono inserite in un unico aggregato immobiliare e sono composte da camere o camerate per l'ospitalità di persone singole o di gruppi.

2. Nei locali adibiti ad attività di case per ferie e ostelli possono essere realizzati spazi interni attrezzati per il soggiorno di gruppi auto-gestiti con consumo dei pasti, realizzati anche autonomamente mediante l'utilizzo di apposito locale cucina o posto cottura, sotto la vigilanza e la responsabilità del gestore.

3. I locali destinati a camere da letto o camerate non possiedono spazi destinati a cucina o angolo cottura; possono essere presenti locali comuni per la somministrazione degli alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui la stessa è destinata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare.

4. Nelle case per ferie e negli ostelli é consentita la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande. In caso di preparazione autogestita dei pasti, si applicano le disposizioni vigenti per l'autoconsumo familiare senza l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 .

5. Le strutture, al cui interno i pasti sono preparati da personale appositamente dedicato, sono soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e possiedono i requisiti strutturali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza

alimentare, nonché dai provvedimenti amministrativi adottati dalla struttura regionale competente in materia.

6. E' richiesta la predisposizione, del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.

Art. 13.

(Caratteristiche delle residenze di campagna o country house)

1. Le strutture ricettive destinate a residenza di campagna o "country house" sono insediate in immobili ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona ed offrono servizio di pernottamento, con o senza servizio di ristorazione, nonché servizi e attività ricreative e ludico-sportive.

2. Il soggiorno dell'ospite è offerto in un contesto ambientale in cui particolare attenzione è riservata al contatto con la natura, alla tranquillità e al relax.

3. I locali utilizzati per la residenza di campagna conservano le caratteristiche e i requisiti della civile abitazione e sono dotati di spazi comuni esterni all'esercizio, in area verde attrezzata per lo svago ed il soggiorno degli ospiti.

4. Eventuali interventi edilizi ed opere di ristrutturazione garantiscono la conservazione e il recupero dei caratteri tradizionali e storici della residenza.

5. Le camere da letto e gli appartamenti, destinati agli ospiti, sono autonomi tra loro. In caso di appartamenti ovvero di camere dotate, al proprio interno, di un posto di cottura, ne è consentito l'utilizzo autonomo da parte dell'ospite.

6. L'eventuale servizio di preparazione e somministrazione dei pasti, offerto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 13/2017, è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché dai provvedimenti amministrativi adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità ed è caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali, esposti e pubblicizzati nella struttura.

7. Per la prestazione del servizio di preparazione e di somministrazione il locale cucina è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 7.

Art. 14.

(Caratteristiche tecnico-edilizie delle soluzioni ricettive innovative)

1. Le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 del regolamento sono realizzate privilegiando l'impiego di materiale naturale, con elementi modulari facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell'intervento e sono coerenti con gli obiettivi di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione del Piano paesaggistico regionale.

2. Anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 3, al fine di ridurre l'impatto dell'illuminazione artificiale in ambienti naturali, gli interventi rispettano la minimizzazione dell'emissione e della dispersione luminosa, nonché i seguenti vincoli:

a) divieto di realizzare nuovi impianti di illuminazione nelle vicinanze di cavità naturali con presenza di colonie di chiroterri;

b) divieto di realizzare ex novo o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali e pubblicitari nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di chiroterri.

3. E' consentita la realizzazione di servizi igienico-sanitari per lo smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale:

a) all'interno della struttura, sia essa realizzata come soluzione innovativa complementare sia come soluzione innovativa autonoma;

- b) all'esterno della struttura, mediante installazione di servizi igienico-sanitari ad uso comune.
4. La dotazione degli impianti idro-sanitari ed elettrici é conforme alla normativa in materia vigente.
5. I percorsi pedonali di accesso a tali soluzioni ricettive sono realizzati con modalità che consentono un sicuro esodo degli occupanti.
6. In riferimento alla realizzazione di case sugli alberi si applicano le seguenti prescrizioni tecnico-edilizie:
- a) la costruzione non prevede l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili, né la disponibilità di locali o vani adibiti a cucina o posti di cottura;
 - b) la struttura portante, si configura come staticamente autonoma rispetto all'alberatura esistente ed é articolata su pilotis che, sulla base di calcoli strutturali, é conforme alle norme tecniche vigenti adottando la soluzione meno impattante;
 - c) le fondazioni, se richiedono puntuali elementi strutturali, sono ricoperte con terreno vegetale;
 - d) l'area d'intervento non é impermeabilizzata;
 - e) non é ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della struttura;
 - f) la costruzione é consentita su un unico livello e ad un'altezza minima ponderale di metri 2,5 calcolata dal suolo all'estradosso del pavimento e, nella parte sottostante la superficie della struttura, non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti;
 - g) il progetto di intervento é corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, che certifica "lo stato di buona salute vegetativa" della vegetazione riferita all'area interessata;
 - h) il mantenimento dei requisiti di cui al presente comma é garantito attraverso verifiche periodiche delle alberature e, comunque, in caso di eventi atmosferici di eccezionale gravità.
7. In riferimento alla realizzazione di case degli hobbit si applicano le seguenti prescrizioni tecnico-edilizie:
- a) la costruzione prevede la disponibilità di locali o vani adibiti a cucina o posti di cottura, se si tratta di tipologie innovative autonome, ovvero complementari qualora annesse alle residenze di campagna;
 - b) é ammessa la collocazione di parcheggi nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) ai fini di tutelare e proteggere la qualità delle acque sotterranee, nonché di evitare criticità idrogeologiche potenzialmente derivanti dalla realizzazione delle unità abitative, é individuato un adeguato franco di sicurezza tra l'escursione massima della sottostante falda superficiale, se presente, e la quota di massimo scavo dell'unità abitativa e dei sistemi di allontanamento dei reflui per evitare eventuali venute d'acqua o la modifica del deflusso di falda, in coerenza con il Piano di tutela delle acque adottato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
 - d) l'eventuale realizzazione di unità abitative in sotterraneo é valutata rispetto alla presenza di amianto di origine naturale, tenendo conto delle indicazioni riportate dalla mappatura regionale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93) e della specifica normativa nazionale e regionale. In particolare, ove siano previste attività di sbancamento in zone potenzialmente interessate dalla presenza naturale di amianto, é necessario considerare le problematiche di gestione del rischio amianto, sia in termini di tutela della salute sia in termini di costi sostenibili.
8. Le soluzioni ricettive innovative annesse in forma complementare a strutture extralberghiere denominate "affittacamere" e "B&B" consentono di derogare alle caratteristiche strutturali in materia di accesso di cui agli articoli 9 e 10.
9. Ulteriori soluzioni ricettive innovative, non comprese nel presente articolo sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, nonché nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 15 del presente allegato, fatte salve eventuali deroghe in relazione a caratteristiche tipologiche e funzionali della struttura innovativa oggetto di insediamento, ovvero secondo requisiti igienico-sanitari definiti con successivi

provvedimenti di Giunta regionale.

Art. 15.

(Requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative)

1. Le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, presentano i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) camere da letto: garantiscono una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e metri quadrati 12, se con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di quattro posti letto. E' fatta salva la deroga del posto letto aggiunto previsto per le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 5 del presente allegato;

b) bagni: garantiscono le superfici minime indicate all'articolo 4, comma 1;

c) locali abitabili: garantiscono un'altezza media ponderale, misurata all'intradosso del soffitto, non inferiore a metri 2,40, riducibile a metri 2,20 per i vani accessori e di servizio; eventuali soppalchi interni sono da destinare a deposito e non a funzioni abitative;

d) rapporto naturale di illuminazione: non è inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di ciascun locale; per il bagno è consentita, in sostituzione di tale parametro, un'illuminazione artificiale con aerazione forzata di almeno cinque ricambi d'aria/ora;

e) rapporto di aerazione: non è inferiore a metri cubi 12 per posto letto.

2. Nelle soluzioni ricettive innovative non è consentito il servizio di preparazione e somministrazione di pasti. Il servizio di prima colazione e di somministrazione dei pasti, eventualmente incluso nell'offerta turistica, può essere usufruito mediante l'utilizzo di appositi locali conformi ai requisiti previsti dalla normativa in materia vigente e richiamati nel presente allegato. In tal caso, è richiesta, da parte del titolare, la predisposizione del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.

Art. 16.

(Dotazioni minime delle soluzioni ricettive innovative)

1. La dotazione minima delle soluzioni ricettive innovative previste all'articolo 14, commi 6 e 7, è costituita da:

a) un armadio o cabina armadio con spazi riservati a ciascun ospite;

b) per ogni posto letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente;

c) coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti;

d) per il locale o vano soggiorno, un numero di poltrone o divani o sedute proporzionale al numero dei posti letto consentiti nell'unità ricettiva innovativa;

e) per il locale bagno, un lavandino, un wc, una doccia e un impianto d'acqua calda e fredda.

2. Eventuali soluzioni ricettive innovative differenti, per tipologia e caratteristiche tecniche, da quelle di cui al comma 1, presentano al loro interno, le dotazioni minime necessarie per una funzionale ospitalità ed accoglienza.

Art. 17.

(Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)

1. Gli spazi e i locali destinati ai trattamenti mirati al benessere psico-fisico degli ospiti alloggiati all'interno delle strutture ricettive extralberghiere sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano una adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria ai sensi delle norme europee UNI e sono dotati di spazi e servizi accessori quali bagni, spogliatoi e accessi che

consentono l'idoneo utilizzo dei locali da parte degli utenti della struttura. E' garantito, inoltre, un indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto delle murature, pilastri, tramezzi, porte e finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso deve avvenire in maniera atta a garantire un ingresso rapido nella struttura.

2. In particolare, i locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, sono in possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:

2.1 – AREA FITNESS: area ove possono essere praticate in modo auto gestito tecniche ginniche con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non é obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tal senso, in tutti i locali destinati all'area fitness, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio é tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine ed attrezzature, di farne uso abituale ed essere informato sulle eventuali controindicazioni. Nell'area fitness possono essere presenti le seguenti attrezzature ed i seguenti impianti:

- a) tapis roulant;
- b) cyclette;
- c) step;
- d) vogatore;
- e) ellittica;
- f) panca reclinata;
- g) bilancere con manubri/pesi;
- h) macchine polifunzionali;
- i) spalliera;
- l) tatami per stretching.

2.1.1. Le attività di fitness, ginniche e di benessere svolte occasionalmente, per il servizio di animazione e intrattenimento a favore degli ospiti alloggiati derogano agli adempimenti di cui al comma 2, punto 2.1.

2.2 – AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona che si distingue in due zone principali:

2.2.1: zona umida, ove é previsto il bagno a vapore;

2.2.2: zona secca, ove é prevista la sauna.

3. Nel caso di messa a disposizione degli apparecchi denominati “sauna” e “bagno di vapore” il gestore della struttura, in qualità di responsabile, garantisce quanto previsto nella “Premessa alle schede tecnico-informative” di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206 e s.m.i. nonché nelle previsioni riportate nella sezione “Modalità di esercizio, di applicazione e cautele d'uso” della scheda tecnico-informativa riferita a tali apparecchiature; sono inoltre garantite le prescrizioni dettate in materia di prevenzione antilegionellosi secondo le procedure di cui all'articolo 19.

Art. 18. (Piscine)

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle strutture turistico-ricettive extralberghiere sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo - e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.

2. Il responsabile della piscina è il titolare dell'esercizio extralberghiero, o altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

- a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici;
 - b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
 - c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
 - d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
 - e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
 - f) il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.
3. Il responsabile garantisce la presenza o pronta reperibilità, sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti, purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
5. La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40 purché sia prontamente disponibile o reperibile, durante le ore di apertura della piscina, il titolare dell'esercizio debitamente formato al primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
6. I servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori; se mancano, i clienti alloggiati utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.
7. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, se dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche "ricreative" e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50%.
8. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
- a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
 - b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
 - c) il divieto di fare tuffi;
 - d) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - e) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
 - f) gli orari di accesso alla piscina;
 - g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
 - h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
9. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
10. In caso di ubicazione della piscina all'aperto, l'ingresso alla stessa è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
11. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 10, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
12. All'ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi per l'immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo ed è dotato di almeno due galleggianti salvagente.
13. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali

multifunzionali in dotazione alla struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.

14. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso deve avvenire in maniera atta a garantire un ingresso rapido nell'area piscina per almeno due operatori con barella.

Art. 19.

(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Con riferimento alle prescrizioni antilegionellosi, le strutture extralberghiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015, in particolare di quelle previste al paragrafo 3.2

STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE

Il presente allegato è composto da:

SEZIONE I - BED & BREAKFAST

SEZIONE II - AFFITTACAMERE E LOCANDE

SEZIONE III - CASE E APPARTAMENTI VACANZE - RESIDENCE

SEZIONE IV - RESIDENZE DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE

SEZIONE V - CASE PER FERIE E OSTEELLI

1. Nelle tabelle che seguono, accanto ad ogni voce sono indicate le classi, simboleggiate da stelle, in un numero crescente da un minimo di 1 ad un massimo di 4, per le quali la caratteristica è obbligatoria, ad eccezione delle tipologie ricettive inquadrate in una categoria unica, quali le case per ferie e gli ostelli, che si avvalgono di determinati requisiti minimi obbligatori per esse.

2. Per l'assegnazione ad una determinata classe la struttura extralberghiera deve avere tutti i requisiti richiesti per la classe medesima; in mancanza anche di un solo requisito della classe interessata, il titolare attribuisce alla struttura la classe immediatamente inferiore, fatta eccezione per le tipologie ricettive inquadrate in categoria unica.

3. Ai fini della classificazione della struttura ricettiva extralberghiera, il titolare è tenuto a compilare la modulistica regionale relativa alla denuncia di classifica e alla concessione d'uso del relativo logo identificativo dell'attività svolta e trasmetterla, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 13/2017.

4. Il logo identificativo dell'attività extralberghiera, con la classificazione ottenuta, è riportato su apposita targa ed esposto presso la struttura ricettiva secondo le caratteristiche e le modalità previste nell'allegato D del regolamento.

5. Per locale bagno "completo" si intende quello dotato di lavabo, wc, vasca o doccia, bidet, specchio e presa di corrente, acqua calda e fredda. La struttura ricettiva extralberghiera può derogare alla dotazione del bidet se si tratta di strutture esistenti o insediate in immobili esistenti con superfici insufficienti o tali da non consentirne l'installazione. In tal caso, sono ammesse soluzioni tecniche alternative, quali "doccetta flessibile a parete" o "wc-bidet".

6. Gli ascensori e montacarichi non sono obbligatori negli edifici esistenti dotati di rampe di accesso ai piani senza scalini. Per gli esercizi extralberghieri siti in immobili esistenti, ovvero classificabili come "residenza d'epoca" o posizionati nei centri cittadini o in edifici storici o 'vincolati', il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti.

7. Nell'ambito del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) "personale addetto in via esclusiva": la persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impegnata contemporaneamente in altri servizi;

b) "addetto": la persona che è impegnata prevalentemente in un servizio, ma che può essere impegnata contemporaneamente anche in altri servizi;

c) "servizio assicurato": il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

Seguono le sezioni relative alle singole tipologie ricettive:

SEZIONE I – BED & BREAKFAST

Elementi di classificazione	*	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
(da applicare a tutti i B&B)				
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione animali domestici	X	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	X	X	X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
1.5 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.5 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO - REPERIBILITA' TELEFONICA-CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24	X	X		
2.2 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24			X	X
2.3 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento				X
2.4 Servizio custodia bagagli				X
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione in vani comuni destinati anche ad altri usi	X	X		
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita			X	X
3.3 Servizio in camera negli stessi orari in cui si garantisce il servizio				X
3.4 A buffet			X	X
3.5 Su ordinazione				X
RF 4. SERVIZI ALLE CAMERE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
4.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	X	X		
4.2 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano			X	X
4.3 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla				

settimana	X	X		
4.4 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			X	X
4.5 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	X	X	X	
4.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X

RF 5. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
5.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto	X	X		
5.2 Almeno una lingua estera, (inglese) correntemente parlata dal titolare o addetto			X	
5.3 Due lingue estere (di cui una,inglese parlata correntemente e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) parlate a livello scolastico dal titolare o addetto				X
RF 6. SERVIZI GENERALI				
6.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia	X	X	X	X
6.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutti i B&B)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				
1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione della prima colazione a favore degli alloggiati	X	X		
1.2 Sala apposita per la somministrazione della prima colazione a favore degli alloggiati			X	X
1.3 Area o locale adibito a custodia bagagli				X
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.1 Televisore ad uso comune con antenna satellitare				X
2.2 Accesso ad internet o connessione WI-FI, se presente idonea banda larga	X	X	X	X
2.3 Attrezzature per bambini			X	X
RS 3. CAMERE				
3.2 Camere con vista panoramica				X
RS 4. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
4.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
4.2 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	X	X	X	X
4.3 Poltrona				X
4.4 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
4.5 Lettino/culla per bambini su richiesta		X	X	X
4.6 Seggiolone per bambini su richiesta		X	X	X
4.7 Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per B&B imprenditoriali)			X	
4.8 Televisore in tutte le camere (per B&B imprenditoriali)				X
4.9 Frigo bar				X
4.10 Bollitore per thé/caffè e complementi				X
4.11 Documentazione sul B&B	X	X	X	X

RS 5. BAGNI AD USO COMUNE				
5.1 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno per ogni 2 camere o 4 posti letto o frazione di 2 camere	X	X	X	X
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
6.1 Asciugamani elettrico a muro				X
6.2 Carta asciugamani zig zag o a bobina	X	X	X	
6.3 Asciugacapelli			X	X
6.4 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
6.5 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
RS 7. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE				
7.1 Bagno privato completo dotato di acqua calda e fredda deve in ciascuna camera				X
RS 8. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
8.1 Accappatoio da bagno a persona				X
8.2 Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X
8.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
8.4 Prodotti di cortesia			X	X
8.5 Asciugacapelli	X	X	X	X
8.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
RS 9. DOTAZIONI GENERALI DELL'ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST				
9.1 Ricevimento in zona dotata di un apposito tavolo o scrittoio	X	X	X	X
9.2 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio esclusi i bed & breakfast con apertura limitata alla stagione estiva	X	X	X	X
9.3 Impianto di erogazione acqua calda e fredda	X	X	X	X
9.4 Fornitura di energia elettrica	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare ai B&B posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)				
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI				
1.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative (per B&B imprenditoriali)				X
1.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa vigente in materia			X	X
1.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A</i>				

RS 2. CAMERE			
2.1 Misure atte a ridurre i rumori			x
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE			
3.1 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)		x	x
RS 4 DOTAZIONI GENERALI DEL B&B			
4.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			x
4.2 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale accesso secondario all'abitazione, laddove tecnicamente possibile, per abbattimento barriere architettoniche			x

SEZIONE II – AFFITTACAMERE E LOCANDE

Elementi di classificazione	*	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
(da applicare a tutti gli affittacamere)				
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere/appartamenti o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura l'eventuale parcheggio e l'accettazione animali domestici	X	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	X	X	X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
1.5 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.5 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
RF 2. SERVIZIO DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA E CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24 h	X	X		
2.2 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24 h			X	X
2.3 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento				X
2.4 Servizio custodia bagagli				X
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione in vani comuni destinati anche ad altri usi, se si fornisce il servizio	X	X	X	
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita all'interno dell'appartamento				X
3.3 Servizio di prima colazione in sala apposita (locanda)	X	X	X	X
3.4 Servizio in camera garantito negli stessi orari previsti per la prima colazione, se si fornisce il servizio				X
3.5 A buffet			X	X

3.6 Su ordinazione				X
RF 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE				
4.1 Servizio di ristorazione in vani comuni destinati anche ad altri usi, se si fornisce il servizio	X	X		
4.2 Servizio di ristorazione in sala apposita all'interno dell'appartamento				X
4.3 Servizio di ristorazione in sala apposita (locanda)	X	X	X	X
4.4 Servizio di ristorazione reso anche nelle camere negli stessi orari, se si fornisce il servizio				X
RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	X	X		
5.2 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano			X	X
5.3 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana	X	X		
5.4 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			X	X
5.5 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	X	X	X	
5.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X
RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
6.1 Una lingua estera (inglese.) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto	X	X		
6.2 Almeno una lingua estera (inglese) correntemente parlata dal titolare o addetto			X	
6.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, parlata correntemente e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto				X
RF 7. SERVIZI GENERALI				
7.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia	X	X	X	X

7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS)				
(da applicare a tutti gli affittacamere)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				
1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione dei pasti a favore degli alloggiati, se si fornisce il servizio	X	X	X	
1.2 Sala apposita per la somministrazione dei pasti a favore degli alloggiati se si fornisce il servizio posta all'interno dell'appartamento				X
1.3 Sala apposita per la somministrazione dei pasti (locanda)	X	X	X	X
1.4 Area o locale adibito a custodia bagagli				X
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.1 Televisore ad uso comune con antenna satellitare				X
2.2 Accesso ad internet o connessione WI-FI, se presente idonea banda larga	X	X	X	X
2.3 Attrezzature per bambini			X	X

RS 3. CAMERE				
3.1 Camere con vista panoramica				X
RS 4. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
4.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
4.2 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	X	X	X	X
4.3 Poltrona				X
4.4 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
4.5 Lettino/culla per bambini su richiesta		X	X	X
4.6 Seggiolone per bambini su richiesta		X	X	X
4.7 Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per affittacamere imprenditoriali)			X	
4.8 Televisore in tutte le camere (per affittacamere imprenditoriali)				X
4.9 Frigo bar				X
4.10 Bollitore per thé/caffè e complementi				X
4.11 Documentazione sull'affittacamere/locanda	X	X	X	X
RS 5. BAGNI AD USO COMUNE				
5.1 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno per ogni 2 camere o 4 posti letto o frazione di 2 camere	X	X	X	X
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
6.1 Asciugamani elettrico a muro				X
6.2 Carta asciugamani zig zag o a bobina	X	X	X	X
6.3 Asciugacapelli			X	
6.4 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
6.5 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
RS 7. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE				
7.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascuna camera				X
RS 8. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
8.1 Accappatoio da bagno a persona				X
8.2 Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X
8.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
8.4 Prodotti di cortesia			X	X
8.5 Asciugacapelli	X	X	X	X
8.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X

<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
RS 9. DOTAZIONI GENERALI DELL'ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE				
9.1 Ricevimento in zona dotata di un apposito tavolo o scrittoio	X	X	X	X
9.2 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio esclusi gli affittacamere con apertura limitata alla stagione estiva	X	X	X	X
9.3 Impianto di erogazione acqua calda e fredda	X	X	X	X
9.4 Fornitura gas ed energia elettrica	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare agli affittacamere/locande posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)				
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI				
1.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative (per affittacamere imprenditoriali)				X
1.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa in materia vigente			X	X
1.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A</i>				
RS 2. CAMERE				
2.1 Misure atte a ridurre i rumori				X
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
3.1 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			X	X
RS 4 DOTAZIONI GENERALI DELL'AFFITTACAMERE/LOCANDA				
4.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.			X	X
4.2 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale accesso secondario all'abitazione, se tecnicamente possibile, per abbattimento barriere architettoniche				X

SEZIONE III – CASE E APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE

Elementi di classificazione	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	2	3	4
(da applicare a tutte le CAV/RESIDENCE)			
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni (Residence) o negli appartamenti (CAV) o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici.	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi		X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X
1.5 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.5 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi		X	X
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA			
2.1 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato 8/24 h: - in apposita area (Residence)	X		
2.2 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato con un addetto 12/24 h: - in apposita area (Residence)		X	
2.3 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato con un addetto 16/24 h: - in apposita area (Residence)			X
2.4 Servizio di ricevimento in luogo concordato con l'ospite e reperibilità telefonica 12/24 (CAV)	X	X	X
2.5 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata		X	X
2.6 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento (Residence)		X	X
RF 3. SERVIZI ALLE CASE/APPARTAMENTI (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)			
3.1 Servizio di pulizia: almeno una volta alla settimana	X		
3.2 Servizio di pulizia: almeno due volte alla settimana		X	
3.3 Servizio di pulizia: almeno tre volte alla settimana			X
3.4 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana	X	X	
3.5 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana, salvo diverse scelte dell'ospite			X

3.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana	X	X	
3.7 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana, salvo diverse scelte dell'ospite			X
RF 4. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE			
4.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)	X		
4.2 Una lingua estera (inglese) correntemente parlata: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)		X	
4.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) correntemente parlate: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)			X
RF 5. SERVIZI GENERALI			
5.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa in materia vigente	X	X	X
5.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle case/appartamenti	X	X	X
Requisiti strutturali (RS)			
(da applicare a tutte le CAV/Residence)			
RS 1. DOTAZIONI DEGLI APPARTAMENTI IN CAV/RESIDENCE			
1.1 Impianto erogazione acqua calda e fredda	X	X	X
1.2 Fornitura gas ed energia elettrica	X	X	X
1.3 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla sola stagione estiva	X	X	X
1.4 Televisore in tutte gli appartamenti	X	X	X
1.5 Televisore con programmazione anche dei canali internazionali in tutti gli appartamenti			X
1.6 Accesso ad internet via cavo o Wi-Fi se presente idonea banda larga	X	X	X
1.7 Cassetta di sicurezza in tutti gli appartamenti	X	X	X
1.8 Telefono: almeno una linea fissa a disposizione degli ospiti (Residence)	X	X	X
1.9 Attrezzature per bambini			X

RS 2. DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO				
2.1	Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X
2.2	Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X
2.3	Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X
RS 3. DOTAZIONI DEL LOCALE SOGGIORNO				
3.1	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto	X	X	X
3.2	Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X
3.3	Arredamento di base per deposito utensileria varia	X	X	X
RS 4. DOTAZIONI DEL LOCALE CUCINA				
4.1	Cucina con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X
4.2	Forno a microonde			X
4.3	Frigorifero	X	X	X
4.4	Lavello con scolapiatti	X	X	X
Per ciascuna persona ospitabile				
4.5	n. 2 coltelli	X	X	X
4.6	n. 2 forchette	X	X	X
4.7	n. 2 cucchiari	X	X	X
4.8	n. 2 piatti piani	X	X	X
4.9	n. 2 piatti fondi	X	X	X
4.10	n. 2 bicchieri	X	X	X
4.11	n. 1 tazza	X	X	X
4.12	n. 1 tazzina	X	X	X
4.13	Tovaglia, tovaglioli e almeno n. 3 canovacci da cucina	X	X	X
Per ciascun appartamento				
4.14	n. 1 batteria da cucina	X	X	X
4.15	n. 1 bollitore per caffè/thé e complementi disponibile su richiesta			X
4.16	n. 2 coltelli da cucina	X	X	X
4.17	n. 1 zuccheriera	X	X	X
4.18	n. 1 caffettiera	X	X	X
4.19	n. 1 scolapasta	X	X	X
4.20	n. 1 mestolo	X	X	X
4.21	n. 1 insalatiera	X	X	X
4.22	n. 1 grattugia	X	X	X
4.23	n. 1 spremiagrumi	X	X	X
4.24	n. 1 apribottiglia/cavatappi	X	X	X
4.25	n. 1 pattumiera con sacchetti plastica per raccolta differenziata	X	X	X
4.26	Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti	X	X	X
RS 5. BAGNI PRIVATI NEGLI APPARTAMENTI DI CAV E RESIDENCE				
5.1	Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascun appartamento	X	X	X

RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)			
6.1 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence)	X	X	X
6.2 Accappatoio o telo da bagno a persona	X	X	X
6.3 Asciugamani in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X
6.4 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X
6.5 Prodotti di cortesia			X
6.6 Asciugacapelli di sicurezza a muro		X	X
6.7 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X
* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A			

Requisiti strutturali (RS)			
(da applicare alle CAV/Residence posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)			
RS 1. CAMERE E APPARTAMENTI DI CAV/RESIDENCE			
1.1 Misure atte a ridurre i rumori			X
RS 2. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI			
2.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative			X
2.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura nel rispetto della normativa in materia vigente	X	X	X
2.3 Zona ricevimento: - in zona funzionale dotata di apposito tavolo o bancone (Residence)	X	X	X
2.4 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X
* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A			
RS 3. DOTAZIONI GENERALI DI CAV/RESIDENCE			
3.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.			X
3.2 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutti gli appartamenti (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			X
3.3 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati, qualora forniti anche in parte di locali al servizio degli ospiti)	X	X	
3.4 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) qualunque sia il numero dei piani			X

SEZIONE IV – RESIDENZE DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE

Elementi di classificazione	*	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
(da applicare a tutte le residenze di campagna)				
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere/appartamenti o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici.	X	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	X	X	X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
1.5 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.5 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X	X
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO-REPERIBILITA' TELEFONICA E CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24 h	X	X		
2.2 Servizio di ricevimento/reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24 h con un addetto			X	X
2.3 Servizio di notte: con chiave di ingresso al cliente	X	X		
2.4 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata			X	X
2.5 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento			X	X
2.6 Servizio guardaroba e custodia bagagli				X
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione agli alloggiati in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	X	X	X	
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita o sala ristorante, se si fornisce il servizio				X
3.3 Servizio in camera garantito negli stessi orari previsti per la prima colazione, se si fornisce il servizio				X

RF 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE				
4.1 Servizio di ristorazione agli alloggiati in sale o aree comuni destinati anche ad altri usi e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	X	X	X	
4.2 Servizio di ristorazione agli alloggiati in sala apposita, se si fornisce il servizio				X
4.3 Servizio di ristorazione reso anche nelle camere negli stessi orari, se si fornisce il servizio				X
RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE/APPARTAMENTI (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	X	X		
5.2 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano			X	X
5.3 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana salvo diverse scelte del cliente	X	X		
5.4 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			X	
5.5 Servizio di cambio biancheria da letto: tre volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X
5.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	X	X	X	
5.7 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X

RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
6.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico dal titolare o personale di ricevimento, portineria-informazioni	X	X		
6.2 Una lingua estera (inglese) correntemente parlata dal titolare o personale di ricevimento, portineria-informazioni			X	
6.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) correntemente parlate dal titolare o personale di ricevimento, portineria-informazioni				X
RF 7. SERVIZI GENERALI				
7.1 Parcheggio 24 ore su 24	X	X	X	X
7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere/appartamenti	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS)				
(da applicare a tutte le residenze di campagna)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				
1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli alloggiati e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	X	X	X	
1.2 Sala apposita per la somministrazione di alimenti e bevande, se si fornisce il servizio				X
1.3 Spazio o locale adibito a guardaroba e custodia bagagli				X
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.1 Televisore ad uso comune con antenna satellitare				X
2.2 Accesso ad internet o connessione Wi-Fi, se presente idonea banda larga	X	X	X	X

2.3 Attrezzature per bambini			X	X
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE (da non intendersi come camere da letto di appartamenti)				
3.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
3.2 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X	X
3.3 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
3.4 Lettino/culla/seggione per bambini su richiesta		X	X	X
3.5 Lavabo dotato di acqua calda e fredda, specchio e presa di corrente per camere senza bagno	X	X		
3.6 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	X	X	X	X
3.7 Poltrona			X	X
3.8 Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto			X	
3.9 Televisore in tutte le camere				X
3.10 Cassetta di sicurezza in almeno il 50% delle camere				X
3.11 Frigo bar				X
3.12 Bollitore per caffè/thé e complementi su richiesta				X
3.13 Documentazione sulla residenza di campagna	X	X	X	X
RS 4. DOTAZIONI DEGLI APPARTAMENTI				
4.1 Impianto erogazione acqua calda e fredda	X	X	X	X
4.2 Fornitura gas ed energia elettrica	X	X	X	X
4.3 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla sola stagione estiva	X	X	X	X
4.4 Televisore in tutti gli appartamenti			X	X
4.5 Televisore anche con programmazione dei canali internazionali in tutti gli appartamenti				X
4.6 Accesso ad internet via cavo o WI-FI se presente idonea banda larga	X	X	X	X
4.7 Cassetta di sicurezza in almeno il 50% degli appartamenti con arrotondamento per difetto			X	
4.8 Cassetta di sicurezza in tutti gli appartamenti				X
4.9 Telefono: almeno una linea fissa o un cellulare a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
4.10 Attrezzature per bambini			X	X
RS 5. DOTAZIONI DEL LOCALE SOGGIORNO				
5.1 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto	X	X	X	X
5.2 Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X	X
5.3 Arredamento di base per deposito utensileria varia	X	X	X	X
RS 6. DOTAZIONI DEL LOCALE CUCINA				
6.1 Cucina con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X	X
6.2 Forno a microonde				X

6.3 Frigorifero	X	X	X	X
6.4 Lavello con scolapiatti	X	X	X	X
Per ciascuna persona ospitabile				
6.5 n. 2 coltelli	X	X	X	X
6.6 n. 2 forchette	X	X	X	X
6.7 n. 2 cucchiari	X	X	X	X
6.8 n. 2 piatti piani	X	X	X	X
6.9 n. 2 piatti fondi	X	X	X	X
6.10 n. 2 bicchieri	X	X	X	X
6.11 n. 1 tazza	X	X	X	X
6.12 n. 1 tazzina	X	X	X	X
6.13 Tovaglia, tovaglioli e almeno n. 3 canovacci da cucina	X	X	X	X
Per ciascun appartamento				
6.14 n. 1 batteria da cucina	X	X	X	X
6.15 n. 1 bollitore per caffè/thé e complementi disponibile su richiesta			X	X
6.16 n. 2 coltelli da cucina	X	X	X	X
6.17 n. 1 zuccheriera	X	X	X	X
6.18 n. 1 caffettiera	X	X	X	X
6.19 n. 1 scolapasta	X	X	X	X
6.20 n. 1 mestolo	X	X	X	X
6.21 n. 1 insalatiera	X	X	X	X
6.22 n. 1 grattugia	X	X	X	X
6.23 n. 1 spremiagrumi	X	X	X	X
6.24 n. 1 apribottiglia/cavatappi	X	X	X	X
6.25 n. 1 pattumiera con sacchetti plastica per raccolta differenziata	X	X	X	X
6.26 Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti	X	X	X	X
RS 7. DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO				
7.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
7.2 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X	X
7.3 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
RS 8. BAGNI PRIVATI NEGLI APPARTAMENTI				
8.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascun appartamento	X	X	X	X
RS 9. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE				
9.1 Bagno completo dotato di acqua calda nel 40% delle camere	X	X		
9.2 Bagno completo dotato di acqua calda nell'80% delle camere			X	
9.3 Bagno completo dotato di acqua calda e in ciascuna camera				X

RS 10. BAGNI AD USO COMUNE				
10.1 Servizi igienici destinati ai locali, spazi e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande (se presenti) con wc distinto per sesso			X	X
10.2 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni 4 posti letto o frazione con minimo di uno per piano		X		
10.3 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione con minimo di uno per piano	X			
RS 11. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
11.1 Accappatoio o telo da bagno a persona				X
11.2 Asciugamani in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X
11.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
11.4 Prodotti di cortesia			X	X
11.5 Asciugacapelli	X	X	X	X
11.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
RS 12. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
12.1 Asciugamani elettrico a muro				X
12.2 Carta asciugamani a zig zag o a bobina	X	X	X	X
12.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
12.4 Asciugacapelli	X	X	X	X
12.5 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>				
Requisiti strutturali (RS)				
(da applicare alle residenze di campagna poste in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)				
RS 1. CAMERE E APPARTAMENTI				
1.1 Misure atte a ridurre i rumori			X	X
RS 2. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI				
2.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative				X
2.2 Zona ricevimento: - in zona funzionale dotata di apposito tavolo o scrittoio	X	X	X	X
2.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X	X
<i>* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A</i>				

RS 3. DOTAZIONI GENERALI DELLA RESIDENZA DI CAMPAGNA				
3.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.				x
3.2 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in almeno il 50% delle camere o appartamenti (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			x	
3.3 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere o appartamenti (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)				x
3.4 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale secondo accesso all'abitazione se tecnicamente possibile, per abbattimento barriere architettoniche				x

SEZIONE V – CASE PER FERIE E OSTELLI

Elementi di classificazione	Categoria unica senza attribuzione di stelle
Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive denominate “case per ferie” e “ostelli”	
Requisiti funzionali (RF) (da applicare a tutte le case per ferie e ostelli)	x
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere/camerate o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici	
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1	
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	
1.6 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.5 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA	
2.1 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato 12/24 h	
2.2 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	
2.3 Servizio custodia valori in cassaforte nella struttura	
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	
3.1 Servizio di prima colazione agli alloggiati, nonché agli ospiti della struttura che la utilizzano per le finalità cui essa è destinata, in sale o aree comuni utilizzate anche ad altri fini e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	
Rf 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE	
4.1 Servizio di ristorazione agli alloggiati, nonché agli ospiti della struttura che la utilizzano per le finalità cui essa è destinata, in sale o aree comuni utilizzate anche ad altri fini e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	

RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE/CAMERATE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno
5.2 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite
5.3 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite
RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE
6.1 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) parlate a livello scolastico dal titolare o personale di ricevimento, portineria-informazioni
RF 7. SERVIZI GENERALI
7.1 Parcheggio assicurato 24 ore su 24, se disponibile secondo la normativa in materia vigente
7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere/camerate
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutte le case per ferie ed ostelli)
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI
1.1 Spazio o locale adibito a guardaroba e custodia bagagli
RS 2. SALE O AREE COMUNI
2.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli alloggiati, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata, e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio
2.2 Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti
2.3 Sale o aree utilizzabili dagli alloggiati, nonché da coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata, per attività sportive, ludico-ricreative, culturali, educative e religiose
2.4 L'area comune è di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per le prime 10 camere/camerate, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere/camerate fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore camera/camerata
RS 3. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI
3.1 Televisore ad uso comune
3.2 Accesso ad internet o connessione Wi-Fi se presente idonea banda larga

3.3 Tavolo per la l'autonoma consumazione di pasti con sedie in numero adeguato alle persone ospitabili	
RS 4. DOTAZIONI DELLE CAMERE/CAMERATE	
4.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio	
4.2 Lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente per le camere senza bagno	
4.3 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	
4.4 Televisore in almeno il 50% delle camere	
4.5 Documentazione sulla casa per ferie/ostello	
RS 5. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE	
5.1 Servizi igienici destinati ai locali, spazi e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con wc distinto per sesso secondo i parametri tecnici previsti per le strutture esistenti di cui all'articolo 17 del regolamento	
5.2 Bagni completi ad uso comune delle camere/camerate prive di bagno privato secondo i parametri tecnici previsti per le strutture esistenti di cui all'articolo 17 del regolamento	
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)	
6.1 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici	
6.2 Carta asciugamani zig zag, a bobina o elettrico a muro	
6.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	
6.4 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>	
RS 7. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE	
7.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda nel 40% delle camere/camerate	
RS 8. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)	
8.1 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici	
8.2 Asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	
8.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	
8.4 Prodotti di cortesia	
8.5 Asciugacapelli	
8.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	
<i>* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A</i>	

RS 9. DOTAZIONI GENERALI DELLE CASE PER FERIE ED OSTELLI
10.1 Ricevimento in zona dotata di apposito tavolo, bancone o scrittoio
10.2 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla stagione estiva
10.3 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
10.4 Fornitura energia elettrica e gas (per consumo di gruppi autogestiti)
Requisiti strutturali (RS) (da applicare alle case per ferie e agli ostelli posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI
1.1 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa in materia vigente
1.2 Assenza di barriere architettoniche *
<i>* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A</i>
RS 2. CAMERE/CAMERATE
2.1 Misure atte a ridurre i rumori
2.2 Superfici minime di cui all'articolo 2, comma 7, dell'allegato A
RS 3. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE
3.1 Servizi igienici destinati ai locali, spazi e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con wc distinto per sesso secondo i parametri tecnici previsti per le strutture di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato A
3.2 Bagni completi ad uso comune delle camere/camerate prive di bagno privato secondo i parametri tecnici previsti per le strutture di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato A
RS 4. DOTAZIONI GENERALI DELLE CASE PER FERIE E OSTELLI
4.1 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per immobili superiori a due livelli, compreso i piani interrati, qualora forniti anche in parte di locali al servizio degli ospiti
4.2 Ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
4.3 Impianto di condizionamento dell'aria nei locali e aree comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.

ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

(da compilare A TITOLO MERAMENTE INFORMATIVO

dai titolari di strutture extralberghiere e da trasmettere in allegato alla SCIA, di avvio e di variazione dell'attività)

- 1) **Esiste personale che opera all'interno della struttura e formato, in modo specifico, per l'accessibilità delle persone con disabilità?**

SI	NO
-----------	-----------

Nel caso di risposta affermativa precedente, completare, con una crocetta, per ogni rigo, segnando solo "SI" o solo "NO":

con disabilità motorie	SI	NO
con disabilità della vista	SI	NO
con disabilità dell'udito	SI	NO
affette da patologie dell'alimentazione	SI	NO
affette da allergie	SI	NO
con disabilità per motivi non rientranti tra i casi sopra specificati	SI	NO

- 2) **La struttura extralberghiera possiede attività e/o servizi dedicati a persone con disabilità?**

SI	NO
-----------	-----------

- 3) **La struttura extralberghiera possiede ausili per agevolare il movimento o per altri usi a vantaggio delle persone con disabilità?**

SI	NO
-----------	-----------

- 4) **La struttura extralberghiera possiede, nei servizi ristoro, menu o piatti per diete personalizzabili e/o cibi per diete specifiche di vegetariani, vegani, celiaci o per altre intolleranze alimentari?**

SI	NO
-----------	-----------

Se "SI" specificare quali _____

- 5) **La struttura extralberghiera, nelle camere, utilizza materiali ipoallergenici e/o dispositivi che consentano un accurato controllo dell'aria e/o ha conseguito specifiche relative certificazioni?**

SI	NO
-----------	-----------

Se "SI" specificare quali _____

- 6) **La struttura extralberghiera possiede supporti per la comunicazione e l'orientamento per ipoudenti e/o ipovedenti (dispositivi di amplificazione ad induzione magnetica e/o mappe tattili ecc...)?**

SI	NO
-----------	-----------

Se "SI" specificare quali _____

- 7) **La struttura extralberghiera possiede sito web progettato con requisiti di accessibilità?**

SI	NO
-----------	-----------

- 8) **La struttura extralberghiera possiede un sistema di allarme di tipo acustico?**

SI	NO
-----------	-----------

- 9) **La struttura extralberghiera possiede un sistema di allarme di tipo visivo?**

SI	NO
-----------	-----------

- 10) **La struttura extralberghiera possiede percorsi tattili per ipovedenti?**

SI	NO
-----------	-----------

(Il presente allegato è stato elaborato sulla base di quello ideato dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Comitato per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile).

LOGHI IDENTIFICATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GRAFICHE

1. I titolari delle strutture ricettive extralberghiere che operano sul territorio piemontese ai sensi della l.r. 13/2017 si dotano di apposita targa contenente il segno distintivo o logo che identifica l'attività svolta nel proprio esercizio, come rappresentato nella presente sezione, e la espongono secondo le modalità indicate all'articolo 8, commi 1 e 2, del regolamento. Tale simbologia è soggetta, inoltre, alle modalità di utilizzo in concessione d'uso da parte del titolare della struttura secondo le disposizioni riportate nella sezione II.

2. La simbologia grafica delle strutture ricettive extralberghiere riporta, per ciascuna tipologia, le caratteristiche tecniche di seguito indicate.

BED & BREAKFAST

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da una tazzina da caffè che poggia su un cuscino. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**BED&BREAKFAST**) mentre nella parte inferiore appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x 21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde pantone 347;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso pantone Warm Red/C;
- disegno della tazzina da caffè e del cuscino in tratto nero.

AFFITTACAMERE

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da un letto a due piazze e due cuscini con sopra una finestra a forma quadrata. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**AFFITTACAMERE**) mentre nella parte inferiore appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. E' prevista, inoltre, la possibilità di utilizzare, in alternativa alla denominazione di "affittacamere", altre denominazioni commercialmente in uso quali (**ROOM RENTAL**) o (**GUEST HOUSE**) riportanti le medesime caratteristiche grafiche. Tali loghi consentono anche di specificare l'offerta del servizio di somministrazione, eventualmente prestato nella struttura, mediante apposita simbologia contenente una forchetta e un coltello di colore bianco sovrapposti su un tovagliolo di colore verde. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di

altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno del letto a due piazze, dei cuscini, della finestra in tratto nero mentre il tovagliolo su cui poggiano, in caso di somministrazione, una forchetta e un coltello sovrapposti sono rispettivamente in colore verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0 e grigio RGB R=216 G=217 B=218 - CMYK C=18 M=13 Y=12 K=0.

LOCANDA

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da un letto a due piazze e due cuscini con sopra una finestra a forma quadrata racchiusi in una sagoma a forma di casetta riportante all'esterno in alto a destra una insegna ellittica supportata con materiale richiamante il ferro battuto mentre sul lato sinistro del logo è inserito il disegno di un coltello e di una forchetta in colore grigio sovrapposti su un tovagliolo di colore verde. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**LOCANDA**) mentre nella parte inferiore appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno del letto a due piazze, dei cuscini, della finestra in tratto nero mentre il tovagliolo su cui poggiano, in caso di somministrazione, un coltello e una forchetta sovrapposti sono rispettivamente in colore verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0 e grigio RGB R=216 G=217 B=218 - CMYK C=18 M=13 Y=12 K=0 mentre la sagoma esterna riportante la linea della casetta in tratto bianco e l'insegna in tratto bianco con ellisse bordato in rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0.

CASE APPARTAMENTI VACANZA

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da tre cassette in forma progressiva e a linea continua. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**CASE E APPARTAMENTI VACANZE**). Nella parte inferiore è previsto l'inserimento, in carattere di colore nero, della denominazione singola di "appartamento vacanza" o di casa vacanza" per una più opportuna specificazione della tipologia per contesti condominiali o per immobili autonomi.

Inoltre, sempre nella parte inferiore appaiono, in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in

materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno delle tre cassette in tratto nero.

RESIDENCE

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da un numero di otto appartamenti distribuiti su più piani in blocchi immobiliari unici. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**RESIDENCE**) mentre nella parte inferiore appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno del blocco unici di case in tratto nero.

RESIDENZA DI CAMPAGNA

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da una casetta riportante due piccole finestre a forma quadra e un'apertura centrale il tutto sovrastato da un tetto a forma triangolare e con ai lati due alberature richiamanti l'ambiente agreste. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**RESIDENZA DI CAMPAGNA**) mentre nella parte inferiore appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria o classifica a cui è stato assegnato l'esercizio. Nella parte inferiore è, inoltre, previsto l'inserimento, in carattere di colore nero, della denominazione "country house" per una maggiore valenza commerciale. L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno della casetta e delle alberature in tratto bianco mentre i due pomi posti ciascuno sui due alberi e quello indicante l'apertura della porta sono in colore rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0.

CASA PER FERIE

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da un edificio formato in blocco immobiliare unico con ai lati due piccole finestre a forma quadra e al centro un edificio che richiama l'annessione a istituti di carattere sociale o religioso e due gradoni per l'accesso. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**CASA PER FERIE**) mentre nella parte inferiore è prevista una sezione in bianco ove poter inserire l'eventuale denominazione aggiuntiva ricavabile dalla finalità che persegue l'esercizio (**FORESTERIA E CENTRO SOGGIORNO**). L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno del blocco immobiliare riportante l'edificio e l'annessione dell'istituto centrale in tratto nero grassetto.
- la denominazione aggiuntiva specificante la specifica finalità cui è orientata la struttura ricettiva è in carattere di colore nero grassetto.

OSTELLO

Simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da due sagome riportanti due individui, un uomo e una donna, con addosso il proprio zaino. La specificazione dell'attività è riportata in rosso nella parte superiore dell'ellisse (**OSTELLO**). L'ellisse che contiene il segno distintivo riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:


- fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde RGB R=1 G=152 B=9 - CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0;
- bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto che specifica l'attività e le stelle: rosso RGB R=229 G=52 B=46 - CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0;
- disegno delle sagome dei due individui in colore bianco.

3. La personalizzazione della targa con il numero delle stelle, per le strutture classificate a stelle, è effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it nell'apposita sezione dedicata alle strutture ricettive extralberghiere e successivamente riprodurla su apposito materiale acrilico o di metallo secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate.


4. Per ogni tipologia ricettiva è possibile l'utilizzo, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1 della l.r. 13/2017, del logo indicante la denominazione "Residenza d'epoca" in aggiunta a quello distintivo della struttura ricettiva extralberghiera.


5. Si riportano di seguito le targhe ellittiche rappresentanti i loghi identificativi delle singole attività extralberghiere con l'aggiunta della tabella relativa ai valori cromatici utile per la realizzazione della targa.

BED & BREAKFAST



AFFITTACAMERE
con e senza somministrazione





GUEST HOUSE
con e senza somministrazione





ROOM RENTAL
con e senza somministrazione





LOCANDA



CASE E APPARTAMENTI VACANZE



RESIDENCE



RESIDENZA DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE



CASA PER FERIE



CASE PER FERIE
CENTRO SOGGIORNO



**CASE PER FERIE
FORESTERIA**



OSTELLO




RESIDENZA D'EPOCA



**TABELLA UTILE PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA TARGA
CON I RELATIVI VALORI CROMATICI**



Valori cromatici

	RGB R=229 G=52 B=46
	CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0

	RGB R=1 G=152 B=9
	CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0

	RGB R=216 G=217 B=218
	CMYK C=18 M=13 Y=12 K=0

SEZIONE II

CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO

A) REQUISITI E CONCESSIONE

1. I loghi rappresentati nella sezione I del presente allegato sono dati in concessione d'uso dalla Regione alle strutture ricettive extralberghiere in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2017 e dal presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del loro legittimo utilizzo, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sottoscrivono in forma di autocertificazione il relativo modello riportato nella Sezione III del presente allegato, che costituisce parte integrante della modulistica ai fini dell'avvio e/o della variazione dell'attività extralberghiera.
3. Per l'utilizzo del logo, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti ad inserire nella parte inferiore l'indicazione della classe, se prevista, secondo la simbologia riportante le stelle.

B) PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. La denominazione dell'esercizio extralberghiero é esclusiva.
2. I titolari delle strutture ricettive extralberghiere si impegnano ad un uso corretto e consapevole del logo distintivo e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo il logo destinato esclusivamente a qualificare la struttura, i servizi e l'offerta complessiva dell'esercizio extralberghiero.

3. Il logo é esposto al pubblico in luogo ben visibile. Requisiti e servizi complementari sono oggetto di ulteriori e specifiche targhe o segnaletiche.

C) SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo improprio il logo distintivo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 7, lettera b) della l.r. 13/2017.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge medesima.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

di esercitare l'attività nel rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2017 e dal relativo regolamento di attuazione;

di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del logo distintivo e di avvalersi della presente concessione d'uso per i soli fini previsti dalla legge;

di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nell'attività alberghiera ai fini delle eventuali relative sanzioni.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore

LINEE GUIDA PER LA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI “POSTO TAPPA” E PER
L’ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

SEZIONE I

REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI

Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi aggiuntivi di “posto tappa” ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del regolamento, per l’utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE “POSTO TAPPA”

1. Il logo di “posto tappa” è adottato dalla Regione che ne dispone l’applicazione.
2. Il logo è concesso alle strutture ricettive extralberghiere che offrono servizio di “posto tappa” a supporto degli utenti di itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 13/2017 e dal presente regolamento.
3. Ai fini dell’utilizzo del logo, i titolari di strutture ricettive extralberghiere che intendono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa" sottoscrivono, in forma di autocertificazione, il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato e lo presentano alla forma associativa di cui sono parte che rilascia, previa verifica dei requisiti previsti nel modello medesimo, apposito nulla osta. L’istanza, comprensiva del nulla osta, è trasmessa allo Sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, secondo la procedura prevista in materia di SCIA.

PUBBLICITA’ ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Le strutture ricettive extralberghiere che intendono avvalersi della denominazione aggiuntiva di “posto tappa”, garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:
 - a) segnalazione del “posto tappa” con apposizione di una vetrofania adesiva romboidale riportante la denominazione del “posto tappa” con la denominazione della struttura ricettiva e il logo dell’itinerario, realizzata secondo le specifiche tecniche descritte al punto 3, da apporre sulla porta di accesso alla struttura. In alternativa o in aggiunta, tale logo può essere realizzato su targa romboidale in materiale acrilico o di metallo da apporre sulla porta o sulle strutture murarie esterne in posizione visibile dall’esterno;
 - b) segnalazione della presenza del “posto tappa” con eventuali cartelli indicatori o pannelli informativi per assicurare l’accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l’itinerario e la struttura stessa, nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
 - c) segnalazione della presenza del “posto tappa” su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografia etc).
2. I requisiti della struttura che offre il servizio di “posto tappa” sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente al logo identificativo specificando ulteriori eventuali servizi aggiuntivi offerti all’ospite.
3. Le specifiche tecnico-grafiche del logo rispettano i seguenti requisiti:
 - a) la vetrofania o targa ha la dimensione di cm. 20x20;
 - b) il logo della Regione Piemonte è di almeno cm. 4 di larghezza;


c) il logo della rete del patrimonio escursionistico regionale - RPE Piemonte (di almeno 2 cm di larghezza);

d) il simbolo grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) riportante una casa familiare stilizzata di colore “marrone” CMYK (C=40, M=80, Y=100 e K=50), circoscritta su sfondo di colore “azzurro chiaro” in CMYK (C=40, M=0, Y=0, K=0) con la parte inferiore occupata da un campo “verde” CMYK (C=45, M=0, Y=80, K=0) che ospita al suo interno il logo/loghi dell'itinerario/i per cui la struttura si qualifica come posto tappa e per il quale:

- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall'angolo in alto;
- il marchio grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) ha dimensioni 20X20 cm, con riempimento trasparente e linea di contorno (outline) di 1 pt;
- il triangolo di colore “azzurro chiaro”, identificante il cielo, è di larghezza pari a 20 cm e altezza pari a 10 cm, non ha linea di contorno (outline);
- il triangolo di colore “verde”, identificante il campo, è ruotato di 180° (con la punta rivolta verso il basso), è di larghezza pari a 16 cm e altezza pari a 8 cm, non ha linea di contorno (outline);
- le finestrelle della casa familiare stilizzata, sono di colore bianco e hanno una dimensione di 0,6X0,6 cm;
- i loghi degli itinerari devono avere una dimensione approssimativa di 2,5 cm di larghezza X 1,5 cm di altezza;
- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall'angolo in basso;

e) la scritta “posto tappa” seguita dalla denominazione della struttura ricettiva extralberghiera (nell'esempio si è utilizzato il carattere: Arial Narrow - Regular - da 35 pt di dimensione);

4. La personalizzazione della **vetrofanìa** o **targa** con la denominazione della struttura ricettiva extralberghiera deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it nell'apposita sezione del Turismo dedicata alle strutture ricettive e successivamente stampata su materiale plastico per vetrofanìa o su materiale acrilico o di metallo, come da prototipo raffigurato di seguito:



SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo improprio il logo ufficiale di “posto tappa” è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 7, lettera b) della l.r. 13/2017.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge medesima.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

- a) di esercitare l'attività nel rispetto dei requisiti di cui alla l.r. 13/2017 e del relativo regolamento di attuazione;
- b) che la propria struttura ricettiva è ubicata in una località costituente tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato a non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
- c) di essere parte di una rete di strutture ricettive extralberghiere costituitesi in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi ad un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
- d) che il personale addetto alla reception o il titolare o gestore della struttura ricettiva parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;
- e) che riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera c), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;
- f) di garantire un trattamento minimo di ristoro agli escursionisti anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
- g) di consentire all'interno della struttura, sotto la personale responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
- h) di offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione, ad eccezione di CAV e residence;
- i) di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- l) di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
- m) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai fini delle eventuali relative sanzioni;
- n) di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni in materia di comunicazione, contenute nel presente allegato;
- o) di impegnarsi ad esporre l'apposita vetrofania o targa che identifica la denominazione aggiuntiva "posto tappa" al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore

ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO DI GESTIONE IMPRENDITORIALE
INDIRETTA DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/ RESIDENCE

1. Oggetto

- tipologia di struttura ricettiva (CAV o residence);
- norme di riferimento;
- indicazione delle unità immobiliari (ubicazione e riferimenti catastali);
- descrizione dell'unità immobiliare (mq, numero di vani, pertinenze, arredamento, accessori ...).

2. Diritti del gestore

- compenso;
- disponibilità esclusiva/non esclusiva dell'unità immobiliare.

3. Obblighi del gestore

- attività di promozione turistica dell'immobile;
- gestione dell'unità immobiliare, pulizia e cambio della biancheria (con riferimento alla categoria di classificazione), manutenzione ordinaria;
- assolvimento degli obblighi fiscali e amministrativi;
- divieto di cessione o cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Diritti del proprietario

- permesso/divieto di utilizzo temporaneo dell'unità immobiliare.
- canone di locazione e modalità di pagamento (rendicontazione, garanzia di affitto minimo...)

5. Obblighi del proprietario

- garanzia della disponibilità dell'immobile;
- pagamento delle spese condominiali, accessorie e delle utenze;
- manutenzione straordinaria.

6. Termini e condizioni

- durata del contratto;
- risoluzione anticipata;
- termini per le contestazioni sullo stato dell'unità immobiliare e degli arredi.

7. Garanzie

- polizza assicurativa.

ELEMENTI INDICATIVI DELLA CONVENZIONE TIPO TRA ENTI O AZIENDE PER
OSPITALITA' E SOGGIORNO IN CASE PER FERIE

TRA

Ente o azienda denominato/a _____

localizzato/a nel Comune di _____ (Prov. _____)

indirizzo: _____

Rappresentante legale Sig. _____

E

Casa per ferie denominata _____

localizzata nel Comune di _____ (Prov. _____)

indirizzo: _____

Titolare/gestore Sig. _____

1. Oggetto

La presente convenzione definisce le modalità e i limiti di utilizzo della Casa per ferie da parte di dipendenti e relativi familiari dell'ente/azienda come sopra denominati.

2. Finalità e utilizzo della struttura ricettiva

La Casa per ferie viene utilizzata per le seguenti finalità:

(indicare se trattasi di finalità sociali, culturali, religiose, educative, sportive, ecc....)

3. Soggetti utilizzatori

E' consentito l'utilizzo della struttura ricettiva da parte dei seguenti soggetti, nonché dei soci, dipendenti o assistiti dell'ente/azienda oggetto della presente convenzione, ivi compresi i loro familiari:

4. Servizi forniti

In relazione alle finalità cui la struttura è destinata, oltre ai servizi ricettivi generali, vengono fornite le seguenti prestazioni:

(indicare ad esempio se trattasi di servizi di assistenza religiosa, animazione culturale, sportiva, di tempo libero o attività integrative scolastiche, ecc....)

5. Tariffe

Per il soggiorno e l'utilizzo della Casa per ferie, sono praticate le seguenti tariffe a valere per la gestione relativa all'anno _____:

(Le informazioni di cui sotto devono corrispondere alla relativa comunicazione dei prezzi trasmessa al comune territorialmente competente)

5.1 servizio di pernottamento	euro _____	a persona
5.2 servizio di pensione completa	euro _____	a persona
5.3 pasti	euro _____	a persona
5.4 altre tariffe (per gruppi, bevande, attività, ecc....)	euro _____	

6. Durata della permanenza minima o massima degli ospiti

7. Regolamento interno

Le modalità interne di utilizzo della struttura ricettiva sono indicate nel regolamento allegato alla presente convenzione.

8. Gestione

(descrivere come viene gestita la struttura nonché i soggetti dedicati ai vari servizi offerti)

9. Periodo di apertura

annuale

stagionale

da _____ a _____

da _____ a _____

da _____ a _____

10. Altro

INFORMA

come locatore

come locatore mandatario

avvio di locazione turistica, senza prestazione di servizi durante la permanenza dell'ospite, negli alloggi descritti nella **scheda dettaglio**, per ognuno dei quali verrà assegnato il **codice identificativo di riconoscimento (C.I.R.)**

sospensione di locazione turistica dal _____ al _____
(periodo consentito: da 31 giorni a 18 mesi)

cessazione di locazione turistica a far data dal _____
(in caso di sospensione superiore a 18 mesi)

A tal fine,

SI IMPEGNA

a trasmettere, attraverso il sistema informativo regionale, i dati statistici delle persone ospitate secondo le prescrizioni richieste dalla normativa ISTAT

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché della nota informativa relativa alla rilevazione statistica ISTAT in calce;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 D.P.R.445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera";
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

ALLEGA

- Scheda dettaglio
- Copia del documento d'identità (se il modello non è presentato con firma digitale o PEC)

Data: _____

Firma: _____

Rilevazione statistica ISTAT

I locatori sono tenuti a trasmettere i dati dei movimenti turistici nell'ambito della rilevazione statistica dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 5 bis dalla l.r. 12/1987 e della DGR n. 60-15199 del 23 marzo 2005, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento degli arrivi e delle presenze del mese precedente.

Le modalità di invio dei dati saranno comunicate successivamente all'adozione del nuovo sistema gestionale regionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del comune competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della l.r. 13/2017 e del relativo regolamento di attuazione.

I dati delle caratteristiche della ricettività degli alloggi vengono trasmessi dal comune all'ATL competente del territorio per finalità di informazione turistica. I dati relativi al numero di arrivi e di presenze degli ospiti che il locatore trasmetterà, secondo apposita procedura, saranno trattati esclusivamente in forma aggregata dalla Provincia o dalla Città metropolitana e dalla Regione. La gestione dei dati è informatizzata.

Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono la provincia o Città metropolitana e la Regione Piemonte. È possibile rivolgersi alla Provincia o alla Città metropolitana o alla Regione per avere informazioni circa il nominativo del responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione Piemonte con sede in Via Bertola, 34 – Torino. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e Sport con sede in Via Bertola, 34 – Torino.

